



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0088/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0075/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5466/1009pf25-26/GC/DP/ff del 9 settembre 2026, depositato il 10 settembre 2026, nei confronti dei sigg. Carlo Eyman e Vincenzo Ponti, nonché delle società Old Football Academy A.S.D. e A.S.D. Soccer Academy Belsito, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 9 settembre 2026, depositato il 10 settembre 2026, n. 5466/1009pf25-26/GC/DP/ff, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. EYMAN Carlo, allenatore Uefa B all'epoca dei fatti tesserato per la società Old Football Academy A.S.D.;
2. il sig. PONTI Vincenzo, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Soccer Academy Belsito;
3. la società Old Football Academy A.S.D.;
4. la società A.S.D. Soccer Academy Belsito,

per rispondere:

– il sig. EYMAN Carlo, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 4, comma 1, lett. a) e b), e comma 2, lett. a) e b), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, il giorno 7.3.2026, al termine della gara Old Football Academy A.S.D. – Soccer Academy Belsito, all'interno della zona spogliatoi, rivolto al sig. A.S. e ad altri suoi compagni di squadra, all'epoca calciatori minorenni tesserati per la società Soccer Academy Belsito e intervenuti nel corso di una discussione avvenuta tra il sig. Carlo Eyman ed il sig. Vincenzo Ponti, allenatore della squadra Soccer Academy Belsito, la seguente testuale espressione: *“voi statevi zitti che vi metto il pesce in bocca a tutti quanti”*; nonché ancora per avere lo stesso, nel medesimo contesto poc'anzi descritto, sferrato una testata al volto del predetto calciatore minorenne sig. A.S., cagionandogli la *“frattura chiusa delle ossa nasali”* come da referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria Delle Grazie di Pozzuoli (NA) in data 9.3.2026; tanto è accaduto dopo che il minorenne sig. A.S. aveva rivolto al sig. Eyman la frase *“a chi metti il pesce in bocca”*, intendendo con tale espressione avere chiarimenti in merito all'affermazione proferita dall'allenatore della squadra avversaria;

– il sig. PONTI Vincenzo:

a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, il giorno 7.3.2026, al termine della gara Old Football Academy A.S.D. – Soccer Academy Belsito, all'interno della zona spogliatoi, sferrato un calcio al petto del sig. Carlo Eyman, allenatore della squadra Old Football Academy A.S.D., cagionandogli *“postumi da contusioni”* come da referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria Delle Grazie di Pozzuoli (NA) in data 8.3.2026; tanto è accaduto in un lasso temporale immediatamente successivo e in reazione alla condotta violenta posta in essere dal sig. Carlo Eyman e consistita nell'avere quest'ultimo colpito con una testata al volto il calciatore sig. A.S., cagionandogli la *“frattura chiusa delle ossa nasali”*;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Under 17 della società Soccer Academy Belsito in occasione delle sedute preparatorie di allenamento e delle gare, seppur sprovvisto di regolare tesseramento per



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

la predetta società nonché dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

– la società Old Football Academy A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art., comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Carlo Eyman, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

– la società A.S.D. Soccer Academy Belsito, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Ponti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, e della sig.ra Sara Perrelli, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la comunicazione di conclusione delle indagini notificata: *“sig.ra PERRELLI Sara, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Academy Belsito: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Academy Belsito, consentito e comunque non impedito che il sig. Vincenzo Ponti, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Under 17 della società Soccer Academy Belsito in occasione delle sedute preparatorie di allenamento e delle gare, seppur sprovvisto di regolare tesseramento per la predetta società nonché dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione”*.

La fase istruttoria

In data 07.04.26, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1009pf25-26, avente ad oggetto: *“Accertamenti in ordine all'aggressione subita da un calciatore minorenni al termine della gara OFA – Soccer Academy Belsito del 7 marzo 2026”*.

Il procedimento traeva origine dalla trasmissione, da parte del Comitato Regionale Campania FIGC-LND, della segnalazione del Direttore Generale della ASD Soccer Academy Belsito, del 10.3.26, che denunciava una grave aggressione avvenuta al termine della gara Old Football Academy - Soccer Academy Belsito, disputata in data 07.03.26 e valevole per il Campionato Allievi Provinciali U17, Girone A.

Nell'esposto veniva riferito che, al termine della suddetta gara, l'allenatore della società ospitante OFA (Old Football Academy) avrebbe aggredito un calciatore tesserato della società ospite, A.S., colpendolo con una testata al volto, a seguito della quale il giovane calciatore riportava la frattura del setto nasale con copiosa perdita di sangue.

Successivamente, in data 21.3.26, veniva altresì inoltrata alla Procura Federale una segnalazione a firma dei genitori del giovane calciatore vittima dell'aggressione, con la quale, nello stigmatizzare la gravità dell'episodio occorso, venivano precisate le conseguenze lesive in capo al minore, in virtù delle quali era stata altresì adita la competente Autorità giudiziaria ordinaria.

Veniva quindi richiesta ed acquisita la documentazione di rito, ivi compreso il referto dell'arbitro ed il successivo CU del Giudice Sportivo del 12.3.26, nonché lo stato di tesseramento dei deferiti, per poi procedere all'audizione di alcuni tesserati.

A.S., calciatore minorenni vittima della segnalata aggressione, riferiva di aver appreso dal compagno di squadra Antonio S. che, al termine della gara, il loro allenatore, Sig. Ponti, aveva chiesto chiarimenti all'allenatore della OFA, Sig. Carlo Eyman, circa un diverbio accaduto in campo tra costui ed i calciatori del Belsito; attratti dal vociare, A.S. unitamente ad altri compagni uscivano dallo spogliatoio, ove venivano aggrediti/minacciati verbalmente dall'allenatore della OFA, che si rivolgeva loro dicendo *“voi statevi zitti che vi metto il pesce in bocca a tutti quanti”*; alla replica di A.S. *“a chi metti il pesce in bocca”*, il Sig. Eyman gli si avvicinava e lo colpiva con una testata sul viso, causandogli la rottura delle ossa nasali.

In sede di audizione veniva quindi acquisita la querela sporta presso la Procura di Napoli, unitamente alla documentazione medica attestante la frattura plurifocale delle ossa nasali.

Il calciatore S.P., tesserato per l'Academy Belsito, riferiva che il Sig. Eyman, a gara in corso, non appena l'allenatore Ponti si era allontanato a causa della patita espulsione, si avvicinava, visibilmente innervosito, alla panchina avversaria, lamentandosi per l'eccessivo impegno, a suo dire, profuso da una squadra che non aveva più alcun obiettivo di classifica. A fronte di tale inopportuna doglianza, il suo compagno Antonio S. replicava *“chiedendogli cosa avremmo dovuto fare, secondo lui, considerato che in una partita di calcio si gioca innanzitutto per vincere, e a quel punto Eyman si rivolse a lui esclamando testualmente gli disse, “vuo vere ca t'arap o'cranio?”*”A seguito di tale affermazione i calciatori richiamavano l'attenzione dell'arbitro che espelleva l'allenatore. Riferiva inoltre che al termine della gara *“noi calciatori uscimmo dal campo recandoci verso gli spogliatoi, semplicemente discutendo tra noi ma senza trascendere, mentre il sig. Eyman ed il nostro allenatore Ponti Vincenzo proprio nella zona antistante i rispettivi spogliatoi iniziarono a discutere e stratonarsi, poi il nostro allenatore si diresse verso la dirigenza Avversaria per stigmatizzare quanto era accaduto, mentre Eyman rimase dove era e noi, che eravamo già rientrati per fare la doccia, richiamati dal forte vociare per la discussione tra i due allenatori, uscimmo nuovamente per capire cosa fosse successo e proprio a quel punto Eyman rivolgendosi al mio compagno, A.S., gli disse testualmente “e te t'mett o'pesc mocc”. Andrea, chiaramente innervosito, ma senza mai porsi in maniera aggressiva, gli rispose testualmente: “a chi lo metti il pesce in bocca?” e rimase fermo dov'era, ma Eyman si avvicinò a lui, con le mani nella tasca del giubbino, e senza che il suo atteggiamento potesse far preludere un gesto del genere, gli diede una testata sul naso, al punto da fargli uscire il sangue dal naso”*.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il calciatore S.C., tesserato per l'Academy Belsito, in sede di audizione, nel confermare di fatto quanto già dichiarato dalla persona offesa e dal compagno di squadra, precisava che non appena l'allenatore Ponti *“era stato già allontanato da un'altra persona, Eyman, dopo una breve discussione con noi, improvvisamente si scagliò contro A.S. e gli sferrò una testata al naso. Preciso che avendo le mani nelle tasche del giubbino il suo atteggiamento non lasciava assolutamente immaginare che potesse aggredire qualcuno e dopo aver visto il sangue dal naso di Andrea per la testata ricevuta, io rimasi sbigottito e sconcertato, tanto da temere che Eyman aggredisce anche me”*. Precisa inoltre che a seguito della patita aggressione A.S. *“corse”* a raccontare l'accaduto al proprio allenatore, il quale, visto il sangue sul viso del ragazzo, raggiungeva il sig. Eyman *“e da quello che ho sentito dire, ma non ho visto, pare che gli abbia dato un calcio”*.

La sig.ra Lucia Savoia, Presidente della ASD OFA, in sede di audizione riferiva che, al termine della gara, alla quale aveva assistito dalla panchina in qualità di Dirigente accompagnatore, avendo notato un accesso di verbosità tra i due allenatori, entrambi espulsi, era intervenuta per allontanare il Sig. Ponti che, peraltro, aveva già discusso con i genitori della squadra di casa al momento dell'espulsione. Poco dopo, sentiva un calciatore del Belsito riferire al sig. Ponti che un suo compagno era stato attinto da una testata da parte del sig. Eyman, *“così Ponti immediatamente si allontanò da me per correre contro Eyman e vidì che con una sorta di mossa di karate, sferrò un calcio a Carlo Eyman”*. Riferiva inoltre di essersi preoccupata delle condizioni di entrambi, ma principalmente del ragazzo ferito, precisando infine che, a seguito della vicenda aveva rimosso l'allenatore dalla conduzione tecnica dell'under 17, nonostante fino ad allora aveva sempre serbato un comportamento irreprensibile. Sottolineava infine, pur non giustificando il comportamento del sig. Eyman, che il sig. Ponti, dal momento della sua espulsione, aveva tenuto un comportamento altamente provocatorio. Aggiungeva inoltre che i Carabinieri, intervenuti sul posto, avevano estratto i video registrati dalle telecamere di sorveglianza, installate sul posto, riservandosi, se possibile, di estrarne copia per fornirla all'ufficio.

Il Sig. Eyman, in sede di audizione, riferiva che, al termine della gara, i calciatori della squadra ospite lo attendevano fuori lo spogliatoio, attingendolo con sputi e proferendo nei suoi confronti frasi provocatorie quali *“vediamo, vecchio di merda, cosa sai fare...”*; nel chiedere chi fosse l'autore del gesto, i ragazzi si avvicinarono *“tanto da entrare quasi in contatto fisico con uno di loro che cercai di allontanare senza mettergli le mani addosso, e visto che il ragazzo puntava la sua testa verso la mia, reagii allontanandolo, spingendolo con la mia testa e preciso fermamente che non si è trattato di una testata, tant'è che al ragazzo uscì un po' di sangue dal naso per il contatto ricevuto che già quando fu medicato in ambulanza si era fermato”*. In quel contesto chiedeva anche lui di essere medicato, essendo stato attinto da due calci nel petto sferrati dal Sig. Ponti che gli diceva *“famm vere comm a dai a me a capata nfaccia”*. Riferiva inoltre che durante la gara, e dopo che l'allenatore avversario era stato espulso, si era rivolto i calciatori della Belsito che erano in panchina, senza però mai esagerare e tenendosi ad una distanza di 5 o 6 metri, perché non comprendeva i motivi per cui giocassero con tanto impegno contro di loro, visto che ormai erano già fuori dai playoff. Sottolineava infine di non aver partecipato alla gara disputata successivamente con la Soccer Academy Belsito, perché in accordo con la Società si era autosospeso per due mesi, perché scosso e soprattutto dispiaciuto per quanto accaduto.

Il Sig. Ponti (sentito in due occasioni), nel corso della prima audizione, riferiva che, al termine della partita, provò a contenere l'esultanza dei ragazzi per la vittoria conseguita fuori casa, ritenendo poco opportuno quel comportamento, ma gli stessi gli raccontarono che, dopo la sua espulsione, l'allenatore della OFA si era avvicinato alla loro panchina, lamentando un presunto eccessivo impegno e serbando nei loro confronti una condotta alquanto minacciosa.

Appresa tale circostanza, alla sua richiesta di chiarimenti, il sig. Eyman rispose che *“a prima capata nfaccia a rong a te”*, strattonandolo per la maglietta all'altezza del collo, tant'è che dopo un accenno di colluttazione Eyman lo invitò a seguirlo negli spogliatoi. Non appena allontanatosi, fu richiamato dai suoi ragazzi perché A.S. aveva ricevuto una testata sul naso dal sig. Eyman; avendo visto il suo calciatore con il volto pieno di sangue, chiamò i Carabinieri.

Nella seconda audizione, il sig. Ponti, nel riportarsi a tutto quanto precedentemente dichiarato, ammetteva di aver sferrato un calcio nei confronti del sig. Eyman, come reazione alla violenta aggressione patita dal suo giovane calciatore *“la mia condotta si è macchiata di un gesto di reazione, ma sento forte la responsabilità verso i ragazzi, tutti minorenni, e dopo aver visto che A.S. sanguinava dal naso, ho perso la calma che mi aveva caratterizzato sino a quel momento, tant'è che avevo avuto anche la lucidità di chiamare i Carabinieri, ed ho reagito in maniera scomposta”*.

Ammetteva infine di non essere in possesso dell'abilitazione del Settore Tecnico, ma di essere un istruttore titolare di abilitazione della CSAIN, un Ente di promozione dello sport, riconosciuta dal CONI.

All'esito dell'espletata attività istruttoria, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, in data 30.7.26, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione indagini agli odierni deferiti, nonché alla Sig.ra Sara Perrelli, all'epoca dei fatti presidente dotata dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Academy Belsito, la quale definiva la sua posizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 CGS.

Non essendo intervenute nei termini di rito memorie difensive, in data 10.09. 26, la Procura Federale procedeva alla notifica dell'atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l'udienza del 13 ottobre 2026, ritualmente notificata, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie e/o richieste.



Il dibattimento

All'udienza del 13.10.26, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l'Avv. Giulia Conti per la Procura Federale, l'Avv. Elena Mele per il Sig. Eyman, l'Avv. Alessio Mattiello per il sig. Ponti e l'Avv. Panico in sostituzione dell'Avv. Russo per la Old Football Academy.

Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, la quale, nel riportarsi all'atto di deferimento, ne chiedeva l'accoglimento, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per il sig. EYMAN Carlo: anni tre (3) di squalifica;

- per il sig. PONTI Vincenzo: mesi otto (8) di inibizione e squalifica;

- per la società Old Football Academy A.S.D euro 2.000,00 (duemila /00) di ammenda;

- la società A.S.D. Soccer Academy Belsito, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

Prendeva poi la parola l'Avv. Mele, la quale, preliminarmente, chiedeva acquisirsi le riprese di videosorveglianza acquisite dai Carabinieri intervenuti sul posto, cui non avevano potuto avere accesso le parti; nel merito, rappresentava che il Sig. Eyman, nel corso della sua attività, non era mai incorso in simili eventi e che il fatto era da ascrivere ad un gesto istintivo di reazione ad atteggiamenti provocatori serbati dai calciatori della squadra avversaria; precisava altresì non si fosse trattato di un'aggressione, ma di una reazione non animata da alcuna violenza. Chiedeva pertanto tenersi conto di tali circostanze per contenere la sanzione entro i minimi edittali.

Prendeva la parola l'Avv. Mattiello che chiedeva contenersi la sanzione nei minimi edittali, alla luce delle motivazioni che avevano determinato il gesto, certamente censurabile, ma commesso per difendere un proprio calciatore minorenni.

Interveniva infine l'Avv. Panico, il quale evidenziava come la squadra ospite fosse priva di un accompagnatore, all'infuori dell'allenatore sig. Ponti, circostanza che avrebbe causato gli atteggiamenti scomposti e provocatori dei calciatori della squadra ospite, mentre la OFA ed, in particolare, la sig.ra Savoia, si erano prodigati per porre in essere ogni più opportuna iniziativa per tentare di evitare che lo spirito agonistico della gara potesse trascendere in contrasti verbali e fisici tra i tesserati.

La decisione

Occorre preliminarmente osservare come la richiesta istruttoria di acquisizione delle riprese di videosorveglianza, avanzata, solo in fase di udienza, dal difensore del sig. Eyman appare inammissibile in quanto palesemente irrituale e tardiva.

Si rileva peraltro che, laddove ritenute indispensabili tali riprese, le parti avrebbero potuto attivarsi presso l'Autorità giudiziaria procedente, come peraltro paventato in sede di audizione dalla Presidente Sig.ra Savoia; analogamente, tale richiesta si sarebbe potuta avanzare a questo Tribunale nei modi e nei tempi previsti dall'art. 85 CGS.

Tanto premesso sotto il profilo istruttorio, nel merito, il Tribunale, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, ritiene accertata la responsabilità dei deferiti per gli addebiti loro ascritti.

Il procedimento in oggetto trae origine da un esposto del Direttore Generale della ASD Soccer Academy Belsito, del 10.3.26, che segnalava una grave aggressione, avvenuta al termine della gara Old Football Academy - Soccer Academy Belsito, disputata in data 07.03.26 e valevole per il Campionato Allievi Provinciali U17, Girone A, ai danni del calciatore minorenni A.S., da parte dell'allenatore della squadra di casa, sig. Eyman.

L'attività istruttoria condotta dalla Procura Federale, oltre a fornire piena conferma della circostanza lamentata nella suddetta segnalazione, rivelava un ulteriore episodio violento commesso dall'allenatore della squadra ospite, sig. Ponti, il quale, dopo aver appreso dell'aggressione patita dal proprio calciatore, reagiva colpendo il sig. Eyman con (almeno) un calcio sul petto.

Le evidenze istruttorie hanno consentito di ricostruire univocamente i fatti occorsi, rivelando che, al termine della gara sopra indicata, caratterizzata, inter alia, dall'espulsione di entrambi gli allenatori, il sig. Ponti, allenatore della squadra ospite, dopo aver invitato i propri calciatori a rientrare negli spogliatoi e a non lasciarsi andare a festeggiamenti smodati (circostanza confermata dall'arbitro nel suo referto), affrontava il sig. Eyman chiedendo contezza dell'atteggiamento minaccioso da costui tenuto nei confronti dei ragazzi presenti in panchina.

Secondo quanto riferito dai calciatori del Belsito, infatti, a seguito dell'espulsione del proprio allenatore, il sig. Eyman si sarebbe avvicinato alla loro panchina lamentando l'eccessivo impegno profuso nonostante l'assenza di obiettivi di classifica e, a fronte della replica di uno dei ragazzi, gli avrebbe rivolto una frase minacciosa *"vuo verè ca t'arap o'cranio?"*.

A seguito di tale affermazione, i calciatori richiamavano l'attenzione dell'arbitro che espelleva l'allenatore *"che era indebitamente entrato nell'area tecnica scontrandosi verbalmente con i calciatori di tale panchina (ma non riuscivo a sentire cosa stesse dicendo) in maniera sicuramente non amichevole"*.

Al rientro negli spogliatoi, nasceva quindi un alterco tra i due allenatori, interrotto dall'intervento della Presidente della squadra di casa, Sig.ra Savoia, che allontanava il Sig. Ponti; nell'immediatezza, i calciatori del Belsito, richiamati dalle grida, uscivano dal proprio spogliatoio imbattendosi nel sig. Eyman, il quale si rivolgeva loro dicendo testualmente *"voi statevi zitti che vi metto il pesce in bocca a tutti quanti"*; alla replica del calciatore A.S., *"a chi lo metti il pesce in bocca?"* il sig. Eyman si avvicinò a lui, con le mani nella tasca del giubbino, e senza che il suo atteggiamento potesse far preludere un gesto del genere, gli diede una testata sul naso, al punto da fargli uscire il sangue dal naso".

Rileva il Tribunale che tale circostanza risulta ampiamente provata, essendo stata confermata, univocamente, da tutti i soggetti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sentiti in audizione, nonché dal referto medico versato in atti, che attesta la gravità delle lesioni patite a seguito della “testata” inferta al giovane calciatore (“*frattura plurifocale delle ossa nasali*”).

Occorre peraltro rilevare che la circostanza è stata, di fatto, ammessa dallo stesso deferito, il quale, pur tentando di alleggerire la propria responsabilità, escludendo una condotta violenta o l'intento di arrecare danno, ha confermato il fatto nella sua materialità “*visto che il ragazzo puntava la sua testa verso la mia, reagii allontanandolo, spingendolo con la mia testa e preciso fermamente che non si è trattato di una testata*”.

Analogamente, risulta pacificamente accertata la reazione violenta del sig. Ponti, il quale, preso atto della grave aggressione patita dal proprio calciatore, che si mostrava dolorante e con copiosa fuoriuscita di sangue, raggiungeva il sig. Eyman sferrandogli almeno un calcio sul petto. La documentazione medica versata in atti offre ulteriore conferma dell'accaduto, peraltro, anche in questo caso, pacificamente ammesso dal responsabile.

Così ricostruiti i fatti nella loro materialità, non può non evidenziarsene l'estrema gravità, soprattutto perché maturati in occasione di una gara di un campionato giovanile; come è noto l'Ordinamento sportivo, anche attraverso interventi normativi, mira a garantire che il “calcio sia uno sport sicuro ed un'esperienza positiva e divertente per tutti i ragazzi”, ai quali deve essere assicurato un ambiente sano, sicuro ed inclusivo, alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti e i tecnici, in ragione del ruolo rivestito, di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori, nei confronti dei quali hanno l'onere di promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione.

Delineato il contesto generale, così da evidenziarne l'estremo disvalore, occorre però, sotto il profilo sanzionatorio, esaminare distintamente le due posizioni.

Pur dovendo fortemente censurare entrambi i fatti violenti occorsi, l'aggressione del Sig. Eyman ai danni del giovane calciatore appare, per le modalità di esecuzione, per la natura della vittima e per le conseguenze lesive inferte, particolarmente esecrabile.

Come precisato, nell'Ordinamento federale la tutela del benessere psicofisico dei giovani atleti costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo, tanto da condurre all'implementazione delle policy e dei codici di condotta per favorire il pieno sviluppo fisico, psichico e sociale dei giovani atleti.

Sotto tale profilo, in ottemperanza ai principi richiamati dal d.lgs.vo n. 39/21 ed a seguito della delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta nazionale del C.O.N.I., la FIGC, con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, ha deliberato l'adozione delle linee guida e, con C.U. n. 68/A del 27 agosto 2024, ha adottato il regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, introducendo altresì l'art. 28 bis del Codice di giustizia sportiva.

Ai sensi dell'art. 3 delle suddette linee guida “*il diritto alla salute e al benessere psico-fisico costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto di svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute*”.

Il successivo art. 4 co. 1 lett. a) e b) identifica quali fattispecie rilevanti l'abuso psicologico e fisico, analiticamente definiti nel comma 2: per “abuso psicologico” si intende “*qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1.*”; per “abuso fisico”, “*qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita....*”

Così chiarito il perimetro normativo, la condotta violenta, sia verbale che fisica, serbata dal sig. Eyman, il quale, dopo essersi rivolto ai giovani calciatori in modo aggressivo ed estremamente volgare, colpiva A.S. con una “testata”, causandogli la frattura delle ossa nasali, integra, senza alcun dubbio, gli estremi degli abusi sopra enucleati e contestati nell'atto di deferimento.

Nel caso di specie, la obiettiva gravità dei fatti commessi dall'allenatore, con prevaricazione e violenza, non può certamente essere attenuata dalla riferita provocazione dei giovani calciatori, restata non solo indimostrata, ma soprattutto del tutto inidonea, atteso il diverso ruolo rivestito, a fornire qualsivoglia giustificazione ad un gesto così violento.

In punto di dosimetria della sanzione, la gravità del gesto e l'entità delle lesioni arrecate inducono il Tribunale a condividere le richieste formulate dalla Procura Federale.

Sostanzialmente diversa appare invece la posizione del Sig. Ponti, il quale, non solo non risponde della violazione di cui all'art. 4 del citato Regolamento, avendo posto in essere l'inqualificabile gesto violento in danno del tecnico della squadra avversaria, ma la sua condotta, seppur censurabile e non giustificabile, è certamente ascrivibile ad un'istintiva reazione all'aggressione patita dal proprio calciatore.

Anche l'entità delle lesioni arrecate (1 gg di prognosi) consente di contenere le sanzioni nei termini di cui al dispositivo.

Il sig. Ponti deve altresì rispondere della violazione contestata al capo b) della rubrica, avendo svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Under 17 della società Soccer Academy Belsito, seppur sprovvisto della prescritta abilitazione, come emerso per tabulas e, in particolare, dalla nota di riscontro pervenuta, in data 25.6.2026, dal Settore Tecnico della F.I.G.C.

L'assenza dei requisiti normativamente richiesti è stata peraltro pacificamente ammessa dal deferito, il quale ha precisato di non essere in possesso dell'abilitazione del Settore Tecnico, ma di essere un istruttore titolare di abilitazione della CSAIN, un Ente di promozione dello sport, riconosciuta dal CONI.

Sotto il profilo sanzionatorio, ritenute provate entrambe le violazioni allo stesso ascritte si ritiene congrua la sanzione di cui al



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dispositivo.

Alla responsabilità dei deferiti, nonché della sig.ra Sara Perrelli, la quale ha già definito la propria posizione ai sensi dell'art. 126 CGS, consegue quella delle società di rispettiva appartenenza, per le quali, valutate tutte le circostanze del caso, come sopra emarginate ed il maggior disvalore della condotta ascritta al sig. Eyman, si ritengono eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Carlo Eyman, anni 3 (tre) di squalifica;
- al sig. Vincenzo Ponti, mesi 10 (dieci) di inibizione e squalifica;
- alla società Old Football Academy A.S.D., euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda;
- alla società A.S.D. Soccer Academy Belsito, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

IL RELATORE
Antonella Arpini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 22 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai